



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10 Del 30-07-2026

Oggetto: Approvazione del Piano Economico-Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2026-2029 e determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2026.

L'anno duemilaventisei il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18:10, nella solita sala delle adunanze, alla Prima convocazione in seduta Pubblica che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

D'Angelo Camillo	P	D'Angelo Simona	P
Ragonici Luca	P	D'Anselmo Franco	P
Caterini Battista	P	Gramenzi Massimiliano	A
Angelini Simone	P	Stangoni Settimio	P
Riccioni Emanuele	P	Ferrara Gildo	A
Piccioni Teodora	P		

Assegnati 11
In carica 11
Presenti 9
Assenti 2

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Angelini Simone, il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE dr. Scarpone Maria Grazia.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, presentata dall'Assessore responsabile dell'Area interessata, dando atto che la medesima:

- è stata istruita e predisposta dal responsabile del servizio competente;
- reca i pareri di cui all'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

Relaziona il Sindaco come da proposta.

Le tariffe Tari rimangono invariate così come negli anni precedenti e non vi sono segnalazioni da fare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. miei., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “...“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”
- **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili

con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...

- **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*”;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. **8** in data **29-04-2023** il quale agli artt. 8 e 9 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale **ovvero** dall'autorità competente;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - “... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’* (lett. f);
 - “... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...*” (lett. h);
 - “... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...*” (lett. i);

Richiamata la Delibera G.C. n. 58 del 21.06.2024 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I (I, II, III, IV) così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Visto l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che “... *ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo*

quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ...” e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)” che ai sensi dell’art. 1.1. “... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale, previsto dall’articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”.

RICHIAMATE altresì:

- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/rif, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029";*
 - la deliberazione ARERA 5 agosto 2025, n. 396/2025/R/rif, recante "Approvazione del Testo Integrato Corrispettivi del Servizio di Gestione dei Rifiuti (TICSER)";*
 - la deliberazione ARERA 29 luglio 2025, n. 373/2025/R/rif, in materia di separazione contabile nel settore dei rifiuti urbani;*
 - la deliberazione ARERA 29 luglio 2025, n. 374/2025/R/rif, concernente il completamento della regolazione della qualità tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani.*
- la Determinazione ARERA 7 novembre 2025, n. 1/DTAC/2025, con la quale sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria, le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità e i chiarimenti applicativi del MTR-3*

DATO ATTO che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Tortoreto, è costituito ed è operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato AGIR ABRUZZO, quale ente territorialmente competente (ETC);

PRESO ATTO quindi che l'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani della Regione Abruzzo (AGIR), in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC), con Determinazione del Direttore Generale n. 532 del 28 luglio 2026, ha validato il Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe TARI del Comune di Valle Castellana relativo al periodo regolatorio 2026-2029, predisposto ai sensi della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif.;

PRESO ATTO che il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all’art. 27 della deliberazione n.

363/2021/R/RIF, per l'anno 2026 ammonta ad euro 226.723,00, ripartiti per Euro 173.866,00 relativi alla parte variabile della tariffa, ed Euro 52.857,00 relativi alla parte fissa della tariffa;

RICHIAMATE:

- le “Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni” del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato “... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...” e dall'altro si prevede che “... “... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...”

- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”

DATO ATTO del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 2;

DATO ALTRESÌ ATTO che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r “...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...”;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;

- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...";

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

DATO ATTO

che il Piano Economico Finanziario validato dall'AGIR con Determinazione *Direttore Generale n. 532 del 28 luglio 2026* individua, per l'anno 2026, un ammontare complessivo delle entrate tariffarie massime pari ad € 226.722,53;

che, ai sensi del comma 4.5 della Determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025, dal predetto importo devono essere detratte le componenti escluse dalla copertura tariffaria, per un importo complessivo di € 161,00, con conseguente determinazione dell'importo delle entrate tariffarie da finanziare mediante TARI in € 226.561,53;

DATO ATTO che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2026, complessivamente pari ad € 226.561,53 sono così ripartiti:

COSTI FISSI	€.	52.776,36
COSTI VARIABILI	€.	173.785,17

RICHIAMATA la Determinazione R.G. n. 415 del 08.07.2026, avente ad oggetto " Approvazione Acconto Ruolo Principale Tari 2026 - Presa D'atto E Apposizione Del Visto Di Esecutorietà", con la quale è stata approvata l'emissione degli avvisi di pagamento dell'acconto TARI 2026, riservando la determinazione del saldo all'approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe TARI definitive per l'anno 2026,

DATO ATTO che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

DATO ATTO che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

con voti espressi in forma palese, di seguito riportati;

Presenti n. 9

Assenti n. 2, (Gramenzi Massimiliano e Ferrara Gildo)

Favorevoli n. 8

Contrari n. //

Astenuti n.1, (Stangoni Settimio);

DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che ne costituisce motivazione ai sensi della legge n.241/1990 ess.mm.edii.;

1) DI APPROVARE il Piano Economico Finanziario 2026 – 2029 validato con determinazione n. 532 del 28 luglio 2026 da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato AGIR ABRUZZO;

2) DI PRENDERE ATTO che il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2026 prevede entrate tariffarie massime pari ad € 226.723,00 e che, applicate le detrazioni previste dal comma 4.5 della Determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025, l'importo delle entrate tariffarie da porre a carico della TARI risulta pari ad € 226.561,53;

3) DI APPROVARE la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche così come di seguito specificato:

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche				
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	% costi fissi utenze domestiche	94,00%	€ 49.609,78
	€ 212.098,91	% costi variabili utenze domestiche	93,50%	€ 162.489,13
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	% costi fissi utenze non domestiche	6,00%	€ 3.166,58
	€ 14.462,62	% costi variabili utenze non domestiche	6,50%	€ 11.296,04

- 4) DI APPROVARE per l'anno 2026, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allega al presente provvedimento, sotto la lettera A), come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 5) DI DARE ATTO che, per l'anno 2026, il pagamento della TARI è articolato in tre rate, di cui le prime due, a titolo di acconto, con scadenza al 31-07-2026 e al 31-10-2026, già emesse, come da Determinazione R.G. 415/2026 e la terza, a titolo di saldo e conguaglio sulla base delle tariffe approvate con il presente provvedimento, con scadenza **al 31 dicembre 2026**;
- 6) DI STABILIRE che il tributo TARI per l'anno 2026 è versato al Comune di Valle Castellana tramite PAGOPA (sistema di gestione dei pagamenti elettronici messo a punto dall'Agenzia per l'Italia Digitale - AGID - con l'obiettivo di rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione);
- 7) DI DARE, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
- UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
 - UR3,a, per la copertura agevolazione bonus sociale pari ad € 6,00 per utenza per anno;
- 8) DI DARE atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2026;
- 9) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
- 10) di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti espressi in forma palese, di seguito riportati;

Presenti n. 9

Assenti n. 2, (Gramenzi Massimiliano e Ferrara Gildo)

Favorevoli n. 8
Contrari n. //
Astenuiti n.1, (Stangoni Settimio);

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 30-07-2026

Il Responsabile del servizio
F.to Di Vittorio
Priscilla

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 30-07-2026

Il Responsabile del servizio
F.to Di Vittorio
Priscilla

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Angelini Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scarpone Maria Grazia

Prot. n. del

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Viene altresì pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Li

IL MESSO COMUNALE
F.to Giovanni DI SAVERIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 30-07-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scarpone Maria Grazia

È copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-07-2026 per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scarpone Maria Grazia